

STATUTO

HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARCELLINO CE VIA
PALMA 30
Numero REA: CE - 317821
Codice fiscale: 04325950618
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2021 - Statuto completo 2

===== Allegato "A"

==== al Rep. n. 2668 ===

==== e alla Racc. n. 2005 ===

STATUTO

===== **Articolo 1 - DENOMINAZIONE** =====

La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:

===== "HERMES Società Cooperativa Sociale" =====

costituita ai sensi della Legge 381 del dì 8 novembre 1991, è

retta dalle disposizioni che seguono. =====

===== **Articolo 2 - NORME APPLICABILI** =====

Alla presente cooperativa si applicano: =====

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in

tema di cooperative sociali, nonché, ove non derogate ed in

quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative

al settore in cui la cooperativa stessa opera (comprese le

norme relative al Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio

2017 n. 117, Codice del Terzo settore, che si applicano ove

non derogate ed in quanto compatibili ai sensi del combinato

disposto degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del suddetto

d.lgs. n. 117/2017); =====

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa

sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità

sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4

dicembre 1997 n. 460; e le disposizioni in materia di impresa

sociale, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto

	della normativa specifica delle cooperative, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e si applicano alle stesse le disposizioni del suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991 come modificato dall'art. 17 comma 1 del citato d.lgs. 112/2017; ===== 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative (ai sensi dell'art. 2520 comma 1 del codice civile); ===== 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. ===== ===== <u>Articolo 3 - SEDE</u> ===== La società ha sede legale nel Comune di: San Marcellino (CE) . La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle. ===== ===== <u>Articolo 4 - DURATA</u> ===== La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. ===== ===== <u>Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE</u> =====

	La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto
	delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle
	disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo
	(come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e
	successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -
	finalizzata, con gestioni separate : =====
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.
	381 , incluse le attività ivi richiamate di cui all'articolo
	2, comma 1, lettere a), b), c), d) 1) e p) del decreto
	legislativo (3 luglio 2017 n. 112) recante revisione della
	disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo
	1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106; ===
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.
	381 . =====
	Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in
	materia di impresa sociale, la società, in quanto cooperativa
	sociale, acquisisce di diritto la qualifica di impresa
	sociale e si applicano alla stessa le disposizioni del
	suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle

cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991. ====== La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97. ====== La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. ===== La Cooperativa è a **mutualità prevalente** di diritto ex art.111 septies disp. att. codice civile. ====== La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui alla: ====== **lettera a) dell'art.1 L.381/91**, si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse le attività da tale norma richiamate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), 1) e p) del decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, rivolte principalmente, anche se non esclusivamente, a minori, adolescenti, giovani e famiglie a partire da un'impostazione di cooperazione con il territorio. Nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attività, suddivise per

aree: =====	
Area attività di educazione, istruzione e formazione	
professionale (ai sensi e nei limiti della legge 28 marzo	
2003, n. 53, e successive modificazioni ex articolo 2,	
lettera d, d.lgs. 112/2017): =====	
- istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia,	
scuole speciali collegate a quelle primarie, istruzione	
prescolastica e attività connesse inclusa anche l'erogazione	
di programmi per l'alfabetizzazione per adulti, interni o	
esterni al sistema scolastico; =====	
- istruzione primaria: scuole elementari; =====	
- istruzione secondaria di formazione generale: istruzione	
secondaria di primo grado, scuole medie; =====	
- istruzione secondaria di secondo grado di formazione	
generale, tecnica, professionale e artistica: licei,	
istruzione secondaria tecnica e professionale, di formazione	
tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici,	
professionali, artistici eccetera) che rilasciano qualifiche	
o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di conseguimento	
di stato (secondo ciclo); =====	
- istruzione post-secondaria non universitaria; =====	
- formazione professionale regionale, regolata dalla	
normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la	
qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di	
giovani e adulti, anche attraverso l'individuazione di	

	<p>profili professionali innovativi, impiegando quando necessario sistemi di formazione a distanza idonei a raggiungere anche coloro che si trovano in situazione di disagio per l'impossibilità di frequentare corsi in aula; =====</p> <p>- attività educative rivolte a giovani e adulti per la formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e complementare all'acquisizione delle nozioni di professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile, sociale e morale; =====</p> <p>- attività di formazione professionale e attività educative di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di adulti occupati o inoccupati; =====</p> <p>- attività per l'educazione e l'assistenza sociale di giovani nel periodo della primaria e secondaria formazione professionale; =====</p> <p>- corsi di formazione di qualsiasi durata, in idonee strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere, a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità nelle relazioni umane in una prospettiva di crescita spirituale e di coscienza civica per contribuire al miglioramento della società; =====</p> <p>- attività educative dirette a favorire e promuovere nei giovani la creazione d'impresa; =====</p> <p>- attività educative di promozione della donna per lo</p>	
--	--	--

	sviluppo di una cultura professionale specifica e una pratica lavorativa della solidarietà e dell'accoglienza. =====
	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi: =====
	percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare - fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, insegnanti di sostegno, e simili); aggiornamento professionale degli operatori dei servizi; interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali; supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi; formazione per adulti e il volontariato. =====
	Area attività socio-sanitarie ed educative: =====
	gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, ed in particolare delle persone con autismo o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro autistico, compresi servizi di assistenza sanitaria svolti da infermieri o altro personale paramedico, per garantirne la migliore qualità della vita favorendone il processo di crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva, attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza, gruppi appartamento o attraverso il sistema dei PTRI (Piani Terapeutici Riabilitativi Individuali) sostenuti da BdS (Budget di Salute); cura e

	riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai
	soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale;
	interventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza
	sociale e materiale, anche a domicilio, di aiuto domestico,
	di assistenza scolastica anche a soggetti portatori di
	handicap; promuovere attività di formazione, orientamento ed
	informazione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni
	della terza età. =====
	Area minori, adolescenti e giovani: =====
	- comunità alloggio, nido e micro-nido d'infanzia e servizi
	integrativi al nido, centri di pronto intervento, centri
	ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività
	educativa di strada, consultori familiari e per l'affido,
	centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare,
	laboratori di educativa territoriale, assistenza domiciliare
	a minori, servizi residenziali per minori, centri di ascolto
	e "counseling" (consulenza psicologica), interventi nei
	contesti scolastici contro la dispersione scolastica,
	indagini sociali sui servizi e interventi educativi,
	interventi formativi per genitori, interventi educativi per
	famiglie, centro diurno polifunzionale per minori, ludoteca
	prima infanzia, comunità di pronta e transitoria accoglienza,
	casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare,
	comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di
	accoglienza per gestanti, madri e bambini, centro sociale

	polifunzionale ed ogni genere di servizio formativo ed
	educativo per minori e giovani; =====
	- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e
	l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative,
	culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento
	della qualità della vita; rappresentare le istanze e le
	progettualità di chi opera sul territorio con progetti
	ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione
	del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso
	l'azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e l'attività in
	strutture fisse (Ludoteche e babysitting). =====
	Area nuove povertà e emarginazione sociale: =====
	azioni preventive del disagio sociale, centri di
	ascolto, sostegno e reinserimento di soggetti a rischio,
	centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed
	extracomunitari, mediazione sociale, interculturale e
	linguistica, misure accessorie a sostegno della frequenza di
	attività formative, educative e orientative quali, a mero
	titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di supporto
	individualizzato, ausili, gestione ed erogazione di borse
	formative, borse lavoro e/o altre forme di supporto
	economico, servizi di accompagnamento e/o altre forme di
	affiancamento e tutoraggio finalizzate a facilitare la
	realizzazione di esperienze formative, orientamento, tirocini
	e work experiences (borse-lavoro), formazione esterna per

	apprendisti, servizio di mediazione culturale, casa di
	accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne
	vittime di tratta e/o sfruttamento, centro sociale
	polifunzionale, gruppo appartamento, comunità alloggio, casa
	albergo. =====
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite
	e lecite: =====
	attività di formazione, consulenza e sensibilizzazione ed
	animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di
	renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; campagne
	di sensibilizzazione e informazione; interventi per il
	reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e
	lecite; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione
	sociale. =====
	Inoltre, la cooperativa (oltre ad avere ad oggetto la
	gestione, in base all'art. 1, comma 1, lettera a della legge
	8 novembre 1991 n. 381, delle precedenti attività e servizi
	socio-sanitari, educativi ed assistenziali) sempre con le
	finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e
	dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo
	mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci
	cooperatori, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
	lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381 , lo svolgimento
	delle seguenti attività, finalizzate all'integrazione

	lavorativa di persone svantaggiate, e precisamente: =====
	-trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre
	vie d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;
	servizi di trasporto per vie d'acqua interne su motonavi da
	escursione o natanti panoramici; noleggio di natanti da
	diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne;
	trasporto di merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie
	d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;
	noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di
	merci per vie d'acqua interne; =====
	- locazione e noleggio di unità da diporto inquadrate come
	navi, imbarcazioni e natanti da diporto, canoe, barche a
	vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter; ===
	-attività connesse al trasporto per via d'acqua di
	passeggeri, animali o merci: gestione di porti e banchine,
	gestione di chiuse eccetera, attività di navigazione,
	pilotaggio e ancoraggio, servizi su chiatta, attività di
	recupero in acqua, attività di segnalazione marittima (fari),
	rimessaggio imbarcazioni; =====
	-servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione
	degli incendi nei porti e a bordo di navi; =====
	-ricarica di bombole di ossigeno per la pratica di sport
	subacquei; =====
	-supporto a ricerche scientifiche sottomarine mediante
	immersioni subacquee; =====

	-commercio di natanti e accessori anche nella qualità di agenzia; =====
	-commercio di biciclette e relative parti ed accessori, articoli da campeggio, piccoli natanti per lo sport, come surf, canotti eccetera, di articoli sportivi, articoli per la caccia e la pesca sportiva; =====
	-rilievi sottomarini, recupero di oggetti caduti in mare, sistemazione pontili, posa in opera di corpi morti e catenarie, riparazioni subacquee; =====
	-gestione di aree di servizio per carburanti liquidi e gassosi e per energia elettrica, il tutto entro i limiti, nel pieno rispetto e con le condizioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti in materia e, in particolare, previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, come modificati dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e successive modificazioni, nonchè previste da tutta la normativa che anche in futuro dovesse intervenire per la regolamentazione inderogabile della materia; =====
	-affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; cottage senza servizi di pulizia; =====
	-attività di gestione di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotel, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per

	vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture
	congressuali, parchi di divertimento, stabilimenti termali,
	centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture
	sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti
	balneari, impianti sportivi; =====
	-l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree
	protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic;
	l'attività di protezione della flora, della fauna avicola,
	terricola e montana; l'attività di gestione, manutenzione e
	sorveglianza di aree storiche, architettoniche, e
	archeologiche e di musei; =====
	-noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia, di altre
	attrezzature sportive; =====
	- rappresentazioni di spettacoli dal vivo con attori o
	compagnie, circhi, gruppi, orchestre o complessi musicali,
	ballerini, musicisti, cantanti, diskjockey; =====
	-la gestione in proprio e conto terzi di attività culturali,
	turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di
	congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi
	culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura
	delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di
	accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti;
	la gestione di servizi hostess ed interpretariato; =====
	- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium;
	-corsi sportivi e ricreativi: formazione sportiva (calcio,

	baseball, basket, cricket, eccetera), centri e campi scuola
	per la formazione sportiva, corsi di ginnastica, corsi o
	scuole di equitazione, corsi di nuoto, corsi di danza; =====
	-sommministrazione di alimenti e bevande, catering e
	banqueting ("take-away", rosticcerie, friggitorie, pizzerie a
	taglio, ristoranti, fast-food, pizzerie, birrerie, pub,
	enoteche ed altri esercizi simili con cucina); =====
	-gelaterie e pasticcerie; =====
	-produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o
	meno, cucus, paste alimentari in scatola o surgelate, fette
	biscottate, biscotti ed altri prodotti secchi da forno,
	prodotti di pasticceria conservati, prodotti per snack dolci
	o salati (cracker, salatini eccetera); =====
	- l'attività agricola ed agritouristica così come definite
	dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di
	legge in materia, nonché l'esercizio delle attività agricole
	nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a
	dire la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole con
	metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed
	in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e
	custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche
	previa trasformazione e confezionamento dei prodotti
	ottenuti; =====
	- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di
	una fattoria sociale e didattica finalizzata alla

	realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando
	un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la
	persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia
	psicomotoria assistita con animali), ippoterapia,
	delfinoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia; =====
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti
	agricoli in proprio o acquistati; =====
	- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;
	-attività di produzione e commercializzazione di prodotti
	ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere; =====
	-servizi di trasporto di cose e persone conto proprio e conto
	terzi; =====
	-attività di pulizia, sanificazione, disinfezione,
	disinfestazione e derattizzazione di strutture e di impianti
	propri e di terzi sia pubblici che privati; =====
	- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del
	D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e del Decreto Legislativo 3 aprile
	2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive
	modificazioni ed integrazioni, subordinatamente
	all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nel
	rispetto di tutte le prescrizioni in materia, delle seguenti
	attività: raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, gestione
	di impianti per il trasferimento di rifiuti non pericolosi,
	gestione dei centri di raccolta dei rifiuti non pericolosi,
	raccolta di rifiuti pericolosi, gestione di stazioni di

	<p>trasferimento per rifiuti pericolosi, gestione dei centri di raccolta dei rifiuti pericolosi, smaltimento e trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi solidi o non solidi, gestione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, smaltimento dei rifiuti non pericolosi tramite combustione o incenerimento o altri metodi, con o senza la risultante di produzione di elettricità o vapore, combustibili sostitutivi, biogas, ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso, trattamento di rifiuti organici per lo smaltimento; gestione dei sistemi di fognatura o degli impianti di trattamento delle acque reflue, raccolta e trasporto delle acque nere provenienti da una o più utenze e dell'acqua piovana tramite reti fognarie, collettori, cisterne e altri mezzi di trasporto (veicoli per il trasporto dei reflui eccetera), svuotamento e pulizia di pozzi neri e fosse settiche, pozzi e fosse di acque di scarico, manutenzione delle toilette chimiche; trattamento delle acque reflue, manutenzione, pulizia e drenaggio di fognature e tubi di scarico incluso lo spурго; decontaminazione di terreni e acque del sottosuolo inquinati nel luogo interessato, in situ o ex situ, utilizzando ad esempio metodi meccanici, chimici o biologici, decontaminazione di stabilimenti o siti industriali, incluse le centrali e i siti nucleari; realizzazione e gestione di sistemi integrati di gestione dei rifiuti; decontaminazione e</p>

	disinquinamento delle acque superficiali in seguito ad
	inquinamento accidentale, interventi di disinquinamento in
	seguito a sversamenti accidentali di petrolio in mare e altre
	forme di inquinamento su terreni, acque superficiali, oceani
	e mari, incluse le aree costiere; =====
	- realizzazione di impianti per la produzione di energia
	elettrica e termica derivante da fonti rinnovabili ed
	assimilate, entro i limiti, nel pieno rispetto e con le
	condizioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti
	in materia e, in particolare, previste dalle disposizioni di
	cui al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, come
	modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e
	successive modificazioni, nonchè previste da tutta la
	normativa che anche in futuro dovesse intervenire per la
	regolamentazione inderogabile della materia; =====
	- attività di installazione, ampliamento, trasformazione e
	manutenzione degli impianti all'interno degli edifici ai
	sensi e nel rispetto del decreto del Ministero dello Sviluppo
	Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 ed eventuali sue
	modificazioni; =====
	- attività di elaborazione elettronica di dati contabili
	(esclusa l'attività dei centri di assistenza fiscale CAF),
	gestione database (attività delle banche dati), Hosting e
	fornitura di servizi applicativi (ASP); =====
	- attività di design specializzate, design di moda (fashion

	design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento,
	calzature, gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e
	di moda, nonché di altri articoli per uso personale o per la
	casa, design industriale (industrial design), attività di
	disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria,
	illustrazione, riproduzione di cartamodelli, attività di
	arredatore; =====
	- lavori edili di costruzione di edifici residenziali e non
	residenziali, manutenzione, ricostruzione e ristrutturazione,
	incluso il restauro di edifici storici e monumentali,
	costruzione di strade, passaggi per veicoli e marciapiedi,
	lavori di asfaltatura, pavimentazione in pietra, posa di
	porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di
	altri segnali, installazione di barriere di sicurezza,
	cartelli segnaletici stradali, lavori di intonacatura e
	stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di
	costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali
	di stuccatura, posa in opera di infissi, arredi,
	controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di
	pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri,
	altri lavori di completamento e di finitura degli edifici,
	realizzazione di coperture; =====
	- commercio di materiali da costruzione, rivestimenti per
	pavimenti moquette, linoleum, apparecchi igienico-sanitari:
	piastrelle, vasche da bagno, box-doccia, lavandini, toilet e

	altri articoli igienico-sanitari, vasche idromassaggio,
	porte e finestre, articoli per arredo urbano, vetro piano,
	carta da parati, colori e vernici, ferramenta, di apparecchi
	e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento,
	ferramenta e serrature, martelli, seghe, cacciavite ed altri
	utensili a mano, casseforti, maniglieria, viteria, bulloneria
	e altra minuteria metallica; di apparecchi per il
	riscaldamento dell'acqua, accessori per installazione di
	impianti idraulici e di riscaldamento, riscaldatori ad
	energia solare; =====
	- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del
	D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e del Decreto Legislativo 3 aprile
	2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive
	modificazioni ed integrazioni, subordinatamente
	all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nel
	rispetto di tutte le prescrizioni in materia, delle seguenti
	attività: il commercio al minuto e all'ingrosso di rottami
	metallici e non in genere; l'attività di recupero e
	preparazione per il riciclo di cascami e rottami metallici e
	non metallici; l'attività di raccolta e trasporto per conto
	proprio e/o di terzi di rifiuti speciali e non e merci
	pericolosa e non; il commercio di ricambi usati per auto,
	autocarri e motocicli, nonché il recupero dei materiali e la
	rottamazione di veicoli e motocicli di qualsiasi tipo e di
	loro parti e componenti; nonché la gestione, per conto

	proprio e/o di terzi di attrezzature per la lavorazione,
	frantumazione, rottamazione, rigenerazione e recupero dei
	beni e prodotti suddetti; la raccolta, trasporto, stoccaggio,
	sezionamento e smaltimento di rifiuti in genere anche
	speciali nel rispetto delle leggi vigenti, nonché' lo
	stoccaggio, il riciclo, e la trasformazione di materiale
	plastico, vetro, gomma e olio; smontaggio di prodotti usati,
	smantellamento di computer, televisori ed altre
	apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali di
	recupero non metallici e sottoprodotti non metallici della
	lavorazione industriale (cascami), carta straccia, stracci,
	rifiuti di vetro e di plastica; =====
	-l'attività di autodemolizione ai sensi e nel rispetto del
	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; =====
	- fabbricazione di parti e accessori di mobili, mobili per
	ufficio e negozi, mobili per cucina, mobili per arredo
	domestico, poltrone e divani, laboratori di falegnameria e
	corniciai; =====
	- fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri
	metalli, lavorazione artistica e ornamentale del ferro
	battuto, del peltro e del rame, officine da fabbro, altri
	articoli metallici e minuteria metallica. =====
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in

	appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte
	le attinenti disposizioni di legge. =====
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o
	Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed
	utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà
	stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni,
	Ministeri e con tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie
	Locali ed Enti Pubblici in genere. =====
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o
	utili per il perseguitamento delle medesime. La società potrà
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di
	produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602
	e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito

Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. =====

===== **Articolo 6 - SOCI** =====

6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabilito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art. 2519 2° comma codice civile). =====

6.2 - I soci possono essere **ordinari** o **volontari**. =====

6.3 - Possono essere "**Soci ordinari**" tutti coloro che possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, inclusi fra essi: =====

* **le persone fisiche svantaggiate**, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza).

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della

	<p>società); =====</p>
	<p>* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi - come consentito espressamente dall'art.10 della Legge n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23/11/39 n.1815); =====</p>
	<p>* i cd. Soci "fruitori", ovvero i diretti e/o indiretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla socialità. =====</p>
	<p>Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private. I soci fruitori sono iscritti nel libro soci con la detta qualifica; =====</p>
	<p>* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti</p>

	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività
	costituenti l'oggetto della società, come consentito
	espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la
	cooperativa abbia almeno nove soci. =====
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi
	tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario
	al buon funzionamento della cooperativa. =====
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio
	imprese in concorrenza a quella della cooperativa. =====
	I soci persegono lo scopo di ottenere, tramite la gestione
	in forma associata e con la prestazione della propria
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori
	condizioni economiche, sociali, professionali. =====
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la
	legislazione Italiana. =====
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole
	inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la
	società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i
	Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed

approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile. =====
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. =====
6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91, possono inoltre far parte della Cooperativa come " soci volontari " tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguitamento dello scopo sociale. =====
Detti soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci. =====
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91. =====
===== <u>Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE</u> =====
===== <u>E IN PROVA</u> =====
Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa come socio ordinario possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in prova", distinta in due sottocategorie in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale (soci in formazione) ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale (soci in prova), tenendo anche conto dello scopo mutualistico

	e delle esigenze di gestione della cooperativa, e
	dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al
	raggiungimento degli scopi sociali. =====
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in
	formazione o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e
	dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori. ==
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori
	in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la
	quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. ===
	Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione
	o in prova devono allegare il proprio <i>curriculum vitae</i> ,
	specificando in particolare le esperienze lavorative in
	precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi. =====
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in
	formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e
	competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di
	inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità
	della formazione professionale; quest'ultima può essere
	disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. ===
	Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il
	diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno
	diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva
	il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei
	limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una
	quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In

	caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in
	formazione o in prova l'integrale liquidazione della
	partecipazione, secondo le regole stabiliti per i soci
	cooperatori. =====
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori
	effettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova,
	nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e
	quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio
	mutualistico. =====
	I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in
	prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i
	soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero
	di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o
	in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione
	arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata.
	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o
	in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del
	capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I
	soci in formazione o in prova non possono rappresentare altri
	soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di
	amministratori della cooperativa; gli stessi possono
	esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis
	del codice civile. I soci in formazione o in prova possono in
	ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno
	trenta giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla

	cooperativa, per le cause previste dal presente atto, ed
	inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il
	periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano,
	per il resto, le disposizioni del presente atto
	sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.
	Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro
	efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici
	intercorrenti con i soci in formazione e in prova. =====
	Entro il termine del periodo della formazione o della prova,
	come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di
	cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei
	requisiti prescritti dalla legge e dai presente atto, sarà
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci
	cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo,
	che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi
	in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del
	periodo della formazione o della prova, e quindi il rispetto
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti
	l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di
	quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia
	esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della
	fine del periodo di formazione o di prova, ma con un anticipo
	non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine,

	<p>l'organo amministrativo esclude il socio in formazione o in prova dalla società. =====</p>
	<p>Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente atto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori. =====</p>
	<p>Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di formazione o di prova, purché la durata complessiva della formazione o della prova non ecceda i cinque anni. =====</p>
	<p>Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. =====</p>
	<p>===== Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE =====</p>
	<p>Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente articolo 6, desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo. =====</p>

	<p>L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====</p>
	<p>Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. =====</p>
	<p>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====</p>
	<p>L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====</p>
	<p>===== Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO =====</p>
	<p>9.1 - RECESSO =====</p>
	<p>Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla</p>

	perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che
	non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di
	ordine familiare o personale, di partecipare al
	raggiungimento dello scopo sociale. =====
	Il recesso non può essere parziale. =====
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo. =====
	9.2 - ESCLUSIONE =====
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.
	2531 codice civile, può aver luogo: =====
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili,
	anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore
	dell'impresa sociale; =====
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano

	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; =====
	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice civile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ==
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====
	9.3 - MORTE DEL SOCIO =====
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 codice civile. =====
	===== <u>Articolo 10 - QUOTE</u> =====
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro. =====
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di deroga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove applicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. ===
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla

società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di

recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano

decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. =====

===== **Articolo 11 - PATRIMONIO** =====

11.1 - PATRIMONIO SOCIALE =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dal capitale sociale che è variabile e costituito

dall'ammontare delle quote dei soci; =====

b) dal fondo di riserva legale; =====

c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme

versate a norma del precedente articolo 8; =====

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere

ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della

società. =====

11.2 - CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un

ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato

di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro

25,00 (venticinque virgola zero zero). =====

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione

dell'atto costitutivo. =====

11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE =====

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve

essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli

utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve

essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalità previste dalla legge. =====

11.4 - DIVIETI =====

A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla
Cooperativa di: =====

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====
- distribuire le riserve fra i soci. =====

11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo
amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i
criteri stabiliti dalla legge. =====

11.6 - UTILI - RISTORNI =====

Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così
ripartiti: =====

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva
legale; =====
b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento
del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo

	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la
	cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo
	20 della medesima legge; =====
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite
	massimo previsto al precedente punto 11.4 e dall'art.2514
	c.c.; =====
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale
	sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7
	della legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o
	all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al
	precedente punto 11.1 lettera d); =====
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. =====
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla
	destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f),
	che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione
	di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di
	riserva di cui alla lettera a). =====
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi
	spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere

ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: ===

- integrazioni dei loro compensi; =====
- aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

11.7 - PRESTITI DEI SOCI =====

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. =====

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto. =====

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte),

successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari. =====

Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di prestito alla cooperativa possono essere trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle

	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su
	tali somme la compensazione. =====
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio
	unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei
	limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel
	contratto di prestito. =====
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci
	cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei
	prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. ===
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare
	complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie,
	nonchè l'entità del rapporto tra prestiti sociali e
	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio. =
	===== <u>Articolo 12 - ORGANI SOCIALI</u> =====
	<u>12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA</u> =====
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonchè
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei
	soci sottopongono alla loro approvazione. =====
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina degli amministratori; =====
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo

	di controllo o del revisore; =====
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; =====
	f) lo scioglimento anticipato della società. =====
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. =====
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute. =====
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ===
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai

	presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni. =====
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi di: ===== - modificazioni dell'atto costitutivo; ===== - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; ===== - scioglimento anticipato della società; =====
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci. =====
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissidenti. =====
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ===

12.2 - AMMINISTRAZIONE =====

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale (consiglio di amministrazione) composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; =====

Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori. =====

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

Gli amministratori restano in carica per il suddetto periodo salvo revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili. =====

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente del consiglio di

amministrazione. =====
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =
Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. =====
L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci. =====
L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. =====
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione. =====
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, nei limiti

consentiti dalla legge tempo per tempo vigente. Al riguardo,

in virtù del richiamo contenuto nell'ultimo comma

dell'articolo 2475 del codice civile, si applica in quanto

compatibile, il disposto dell'articolo 2381 del codice civile

in materia di amministratori delegati e relativa delega. =====

===== **Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'** =====

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è

obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. =====

===== **Articolo 14 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE** =====

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con

le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto

costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate

dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la

nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. =====

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i

dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera

d). =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi

3, 4 e 5 del DLGS 82/2005 che si trasmette ad uso Registro

Imprese. =====

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del

Decreto Legislativo n. 460/1997. =====